


COMUNE DI POMARETTO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 77

22/05/2020

**OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI AFFITTO PER LA CAVA "BOSCO DEL
TORNO - PALMERO INFERIORE" CON LA DITTA PALMERO CARLO
& FIGLIO SNC.**



RINNOVO CONTRATTO DI AFFITTO PER LA CAVA "BOSCO DEL TORNO - PALMERO INFERIORE" CON LA DITTA PALMERO CARLO & FIGLIO SNC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il contratto di repertorio 840 del 19.04.2000, registrato all'Ufficio di Pinerolo il 21.04.2000 al n.814 Serie 1 con il quale venne formalizzato l'affitto della cava di "Bosco del Torno" alla Ditta Palmero per il periodo 01.01.2000 – 31.12.2009;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 71/2009 con la quale si conveniva di rinnovare il contratto di affitto della cava di gneiss granitico situato in località "Bosco del Torno – Palmero Inferiore" per il periodo di anni 10 dal 01.01.2010 al 31.12.2019 stabilendo un canone non inferiore ad € 3.200,00 annui da rivedersi ogni biennio;

CONSIDERATO che in data 31.12.2019 è venuto a scadere il contratto di affitto citato;

CONSIDERATO che in virtù del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 50/15 del 28/05/2015 emesso dall'allora SUAP Comunità Montana del Pinerolese la ditta PALMERO CARLO & Figlio s.n.c. è stata autorizzata alla coltivazione della cava "Bosco del Torno – Palmero Inferiore" fino al 28/05/2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si conviene di:

- addivenire al rinnovo del contratto di affitto della cava di gneiss granitico situata in località "Bosco del Torno – Palmero Inferiore" per il periodo di anni 5 decorrenti dalla data del presente atto fino al 28/05/2025, data alla quale verrà a scadere l'autorizzazione alla coltivazione della cava stessa;
- di stabilire che il canone di affitto venga stabilito in € 3.300,00 annui riservandosi, l'Amministrazione Comunale, la possibilità di convertire al bisogno l'equivalente somma con la fornitura di cordolo in pietra bocciardata alla valutazione di 44,00 € al metro lineare, al lordo dell'IVA, dando comunque atto che l'annualità 2020 verrà regolarizzata mediante versamento monetario;

VISTA la lettera della Ditta PALMERO Carlo & Figlio S.n.c pervenuta al prot. n. 2397 del 21/05/2020, con la quale la stessa si impegna al pagamento delle quote pregresse e di quelle dell'annualità in corso con scadenze definite;

RICHIAMATO:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18.06.2019, con la quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo;
- la deliberazione G.C. n.73 del 12.11.2019, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020-2022 e C.C. n.37 del 10.12.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2020-2021-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10.12.2019, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.09 del 14.01.2020, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1) Di rinnovare alla Ditta PALMERO Carlo & Figlio S.n.c il contratto di affitto della cava di gneiss granitico situata in località "Bosco del Torno – Palmero Inferiore" di proprietà del Comune di Pomaretto per il periodo di anni 5 decorrenti dalla data del presente atto fino al 28/05/2025, data alla quale verrà a scadere l'autorizzazione alla coltivazione della cava stessa, alle seguenti condizioni:

a) Il canone di affitto annuo viene fissato in € 3.300,00 annui riservandosi, l'Amministrazione Comunale, la possibilità di convertire al bisogno l'equivalente somma con la fornitura di cordolo in pietra bocciardata alla valutazione di 44,00 € al metro lineare, al lordo dell'IVA, dando comunque atto che l'annualità 2020 verrà regolarizzata mediante versamento monetario entro il 31.07.2020 e quelle pregresse entro il 30/06/2020;

b) Il canone per gli anni successivi dovrà essere versato al Comune in due rate semestrali scadenti rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno;

c) In caso di ritardo del pagamento di dette bimestralità alle rispettive scadenze, saranno dovuti gli interessi di mora in ragione del tasso legale.

d) In caso di disaccordo sulla misura del canone di affitto la sua determinazione sarà demandata al competente assessorato della Regione Piemonte.

e) Nel caso che il ritardo superi i mesi due il contratto di affitto sarà senz'altro dichiarato decaduto.

f) Il Comune si riserva la facoltà di disdire il contratto, dopo i primi tre anni, se la ditta concessionaria non darà sufficiente sviluppo alla cava; analoga facoltà è lasciata alla Ditta, senza obbligo di dover pagare i canoni residui, qualora l'esercizio della cava risultasse antieconomico.

g) Il concessionario solleva il Comune da ogni eventuale responsabilità derivante dall'inottemperanza alle norme vigenti in materia.

h) L'affittuario dovrà prestare un deposito cauzionale della somma di € 825,00 pari ad ventesimo dell'importo complessivo degli anni di affittanza.

i) L'affitto comprende: appezzamento di terreno distinto in Mappa al Foglio IV mappali nn 360-361-362-363-293-294-18-20;

Coerenze:

- sud strada comunale dei Pons
- nord: Torrente Chisone;
- est:mappali nn 21-24-25-304 di proprietà privata;
- ovest: mappali nn 1e2 di proprietà privata ;

j) Nell'affitto è compreso il taglio del legname di ceduo esistente nell'appezzamento come sopra descritto e l'affittuario dovrà in ogni caso seguire e rispettare tutte le precauzioni che l'Autorità Forestale riterrà di stabilire.

k) L'affittuario non potrà reclamare indennità di sorta o liquidazione per franamenti, cedimenti od altri eventuali diroccamenti del terreno.

l) Tutte le spese relative al contratto di locazione, diritti e registrazione si intendono a completo carico dell'affittuario.

m) Eventuale subaffitto deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

n) Il presente contratto è presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione del lotto di cava, ai sensi della L.R.69/1978 e s.m.i.. Pertanto di per sé, non autorizza la prosecuzione dell'attività di coltivazione in assenza della predetta specifica autorizzazione.

2) Di dare atto che il presente atto ha valore contrattuale con la controfirma del medesimo da parte della ditta PALMERO Carlo & Figlio S.n.c.

3) Di prevedere l'introito delle somme sul cap. 1680 risorsa 3.0100 del Bilancio Unico di Previsione 2020/2022 e anni futuri fino alla scadenza del 28.05.2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Danilo BREUSA